

Raccomandata A/R

(omissis), 23 settembre 2008

Al Sindaco del Comune di Coredo
Piazza Cigni, 1
38010 Coredo (TN)

E.p.c.
All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
Via San Niccolò, 21
50123 Firenze

**Oggetto: Scritti difensivi ex articolo 18 Legge 689/81 - Istanza di archiviazione del verbale di contestazione di violazione amministrativa n. (omissis)-
Richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e s.m.**

Il sottoscritto (omissis) residente in (omissis), proprietario dell'autocaravan targata (omissis),

PREMESSO CHE

- il giorno 12.08.2008 era in sosta con la propria autocaravan in Coredo, località due laghi, convinto della liceità del proprio comportamento;
- ha rinvenuto sul parabrezza della propria autocaravan, l'avviso di violazione n. (omissis) redatto dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia - Comune di Coredo con il quale si contesta che il veicolo è stato trovato in sosta ma senza indicare la violazione. In calce si legge "*violazione ordinanza 35 del 30.07.07 seguirà verbale*" (doc. 1);
- in data 27.08.2008 è stato notificato verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 2008/42 redatto da Tessari Franco in servizio presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia che richiama il preavviso n. (omissis) con il quale si contesta che in data 12.08.2008 alle ore 12.15 nel Comune di Coredo in via "*loc. 2 laghi park. sotto segheria con veicolo speciale (specialità: campeggio) targato (omissis) di proprietà del sig. Antonio Montano, sostava occupando l'area di sosta in misura eccedente l'ingombro del veicolo stesso in quanto eccedeva dalla sagoma con il gradino lasciato aperto*". Nel verbale si dichiara che quanto sopra costituisce violazione a quanto disposto da "*ordinanza n. 35 di data 30.07.07 di prot. 3653 del Comune di Coredo e sanzionato dall'art. 15 lett "l" della L.P. 13.12.90 n. 33*" e si commina la sanzione del pagamento della somma di € 103,00 (doc. 2).

CONSIDERATO CHE

- nel verbale in oggetto si richiama la procedura sanzionatoria prevista dalla legge n. 689/81 nella quale spicca il termine di 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale entro il quale il trasgressore può presentare scritti difensivi e documenti al Sindaco di Coredò e chiedere di essere sentito dalla stessa autorità. **Tuttavia la violazione contestata riguarda la circolazione su strada, la quale è regolata unicamente dalle disposizioni del Codice della Strada.** Pertanto si ritiene vi sia stato un difetto di interpretazione e applicazione della legge da parte dell'organo accertatore e della P.A..
Ed in effetti la P.A. in un primo momento contestava la violazione al Codice della Strada in quanto sul retro dell'avviso di accertamento n. A/3257 nelle MODALITA' DI PAGAMENTO si dichiara che *"Trascorsi quindici giorni dalla data del presente avviso, qualora non sia stato effettuato il pagamento previsto per la violazione, sarà redatto il verbale di accertamento d'infrazione a norma degli artt. 200 e segg. del Codice della Strada (...)"*;
- Nel verbale si contesta la seguente violazione *"sosta occupando l'area di sosta in misura eccedente l'ingombro del veicolo stesso in quanto eccedeva dalla sagoma con il gradino lasciato aperto"*. Nel caso di specie **non si ha un'occupazione della sede stradale**, in quanto il gradino lasciato aperto (nella fotografia il gradino nero) è una parte del veicolo medesimo. E comunque l'occupazione della sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo deve essere perseguita ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada. In realtà nel caso di specie, l'apertura del gradino potrebbe costituire un ingombro da sanzionare ai sensi dell'articolo 157 del Codice della Strada.
- **L'area oggetto di accertamento è priva di qualsiasi segnaletica.** Nel verbale si contesta la violazione della *ordinanza n. 35 di data 30.07.07 di prot. 3653 del Comune di Coredò* ma non sussiste alcun segnaletica che espleti e metta in opera quanto previsto dall'ordinanza. Inoltre nel verbale si legge che il sottoscritto si trovava in *"loc 2 laghi park. sotto segheria"*. Come risulta dalla fotografia, **non vi è nessun parcheggio** stante l'assenza di segnaletica verticale e orizzontale. Merita evidenziare che il veicolo si trovava in sosta in un'area sterrata, in pineta a pochi centimetri da tre alberi (doc. 3).
- Il sottoscritto **non è proprietario di un "veicolo speciale (specialità: campeggio)"** così come contestato nel verbale opposto. L'autoveicolo per uso speciale è previsto dall'articolo 54, comma 1, lett. g) mentre il veicolo di proprietà del sottoscritto è un autocaravan previsto dall'articolo 54, comma 1, lett. m).

OSSERVATO CHE

- il Ministero dei Trasporti impartisce ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 5 del Codice della strada;
- il potere di indirizzo riconosciuto al Ministero dei Trasporti non si esaurisce con le prerogative di fornire interpretazioni per la corretta applicazione in materia di

circolazione stradale ma è ampliato dalla facoltà concessa al medesimo Ministero di esercitare il potere di diffida nei confronti degli enti proprietari delle strade, fino a sostituirsi a questi ultimi in caso di inottemperanza alle disposizioni dettate;

- il Ministero dei Trasporti- Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VII ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan, con la direttiva n. 0031543 del 2 aprile 2007;
- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo, ha emanato la circolare prot. n. 0277 del gennaio 2008 che richiama i contenuti della direttiva del Ministero dei Trasporti n. 0031543 del 2 aprile 2007. In particolare il Ministero dell'Interno "(...) ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi (...)";
- l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008 ha recepito la suddetta direttiva del Ministero dei Trasporti sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan "al fine di consentire a tutte le amministrazioni comunali di applicare correttamente le disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan e di consentire ai medesimi enti locali di emanare ordinanze ovvero adeguare e modificare quelle già in essere, in conformità alle disposizioni contenute nella documentazione citata in oggetto. Questo per evitare l'instaurazione di inutili ed onerosi contenziosi amministrativi e giurisdizionali".
- L'U.P.I. (Unione delle Province d'Italia) in data 18.04.2008 ha recepito la suddetta direttiva del Ministero dei Trasporti
- Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - CORPO FORESTALE DELLO STATO - Ispettorato Generale - Divisione I - con circolare 1721 3/B in data 07.05.2008 ha ugualmente recepito la direttiva del Ministero dei Trasporti

CHIEDE

che la S.V. voglia in accoglimento del presente ricorso, annullare il verbale di contestazione di violazione amministrativa n(omissis)al fine di evitare ulteriori oneri e inutili contenziosi.

Nella denegata ipotesi che la S.V. non accolga l'istanza di archiviazione, il sottoscritto in qualità di utente della strada e al fine di curare i propri interessi giuridici, ai sensi della legge 241 del 1990 e successive modifiche

CHIEDE alla S.V.

l'invio per posta di fotocopia
NON in bollo,
con addebito delle eventuali spese di segreteria e copia,
dei seguenti documenti:

- Rapporto dell'organo accertatore;

- Verbali di installazione della segnaletica stradale di espletamento e messa in opera dell'ordinanza n. 35 prot. 3653 datata 30.07.2007;
- documentazione dalla quale risulta che il luogo di accertamento della violazione è stato destinato a parcheggio;
- documentazione attestante l'incarico e lo stato di servizio dell'agente verbalizzante Tessari Franco il giorno 12.08.2008

Invio dei suddetti documenti al seguente indirizzo postale:
(omissis)

IL SOTTOSCRITTO RICORDA ALLA S.V. CHE:

- un'eventuale attività omissiva tenuta da codesto Comune violerebbe in modo inequivocabile l'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/90, che riporta: *Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.*
- la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter attivare le procedure contemplate dall'art 5, 38 e 45 del Codice della Strada, nonché per poter esperire la procedura contemplata per un eventuale ricorso in sede giurisdizionale e/o amministrativa.
- qualora la S.V. non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della presente, ci si riserva di adire le autorità competenti e richiedere gli eventuali danni subiti, per la palese violazione dell'interesse legittimo e del diritto soggettivo della scrivente;

Si producono i seguenti documenti:

- avviso di violazione n. (omissis) redatto dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia – Comune di Coredo (doc. 1);
- verbale di accertamento di violazione amministrativa n. (omissis) redatto da Tessari Franco in servizio presso il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia (doc. 2);
- fotografia dello stato dei luoghi (doc. 3);

In fede

(omissis), 23 settembre 2008

(omissis)